

RELAZIONE AI FINI DELLA RICHIESTA DELL'APPLICAZIONE DELL'AVANZO VINCOLATO ANNO 2020

Il punto 8.11 del "Principio Contabile Applicato concernente la Contabilità Finanziaria" allegato n.4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i, stabilisce che nel corso dell'esercizio provvisorio, al fine di garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente, è consentito l'utilizzo delle quote vincolate dell'avanzo di amministrazione sulla base di una relazione documentata del dirigente competente".

Il punto 9.2 del predetto principio contabile, nel ribadire quanto dettato dal citato punto 8.11, stabilisce che, a tal fine la Giunta, dopo aver acquisito il parere dell'organo di revisione, delibera una Variazione del Bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l'utilizzo dell'avanzo vincolato o accantonato, determinato sulla base dei dati pre-consuntivo dell'esercizio precedente.

Le elaborazioni contabili effettuate, ai sensi dell'art. 187, D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., evidenziano l'importo del risultato presunto al 31/12/2020 sulla base di un pre-consuntivo pari ad Euro 27.558.401,79 e così distinto:

- Parte accantonata Euro 7.135.257,77;
- Parte vincolata Euro 20.224.584,64;
- Parte disponibile Euro 198.559,54;

Il DL n.34/2020 del 19 maggio 2020 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, che all'art. 200, comma 1 dispone: *"Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri oggetto di obbligo di servizio pubblico a seguito degli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio. Il Fondo è destinato, nei limiti delle risorse disponibili, anche alla copertura degli oneri derivanti, con riferimento ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, dall'attuazione delle misure previste dall'articolo 215 del presente decreto"*;

Il D.L. n. 104/2020 del 14 agosto 2020, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126 che all'art. 44, comma 1, dispone: *"La dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 400 milioni di euro per l'anno 2020"*;

visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 340, del 11 agosto 2020 con cui sono stata approvata la ripartizione delle dotazioni sopra indicate;

visto il DL. n.111/2020 del 8 settembre 2020, "Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e in particolare l'art. 1 che dispone:

"1. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico e consentire l'erogazione di servizi di trasporto

pubblico locale in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le risorse dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (incremento del Fondo di 400 milioni) possono essere utilizzate, oltre che per le finalità di cui al comma 1, dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, (compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020) anche per il finanziamento, nel limite di 300 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento derivanti dall'applicazione delle Linee Guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e le Linee Guida per il trasporto scolastico dedicato, ove i predetti servizi nel periodo ante COVID abbiano avuto un riempimento superiore all'80% della capacità.

2. Ciascuna Regione e Provincia autonoma è autorizzata all'attivazione dei servizi aggiuntivi di cui al comma 1, nei limiti del 50 per cento delle risorse ad essa attribuibili applicando alla spesa autorizzata al comma 1 le medesime percentuali di ripartizione previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato in attuazione dell'articolo 200, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con il decreto di cui al medesimo articolo 44, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 si provvede alla definizione delle quote da assegnare a ciascuna Regione e Provincia autonoma per le finalità indicate al comma 1 e alla conseguente ripartizione delle risorse, anche attraverso compensazioni tra gli enti stessi”.

visto il decreto del Ministro e delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze **n. 541 del 3/12/2020** relativo alla ripartizione delle risorse stanziato dall'articolo 44 comma 1 del decreto legge n. 104/2020, convertito con modificazione dalla legge n. 126/2020 e destinate alla compensazione dei mancati ricavi da traffico ed ai servizi aggiuntivi del trasporto pubblico locale e regionale;

preso atto che il sopra indicato Decreto n. 541/2020 prevede all'articolo 1 (Anticipazione della quota per la compensazione dei “minori ricavi”), comma 2 un'integrazione di Euro 100.000.000,00 dell'anticipazione riconosciuta ai sensi dell'art. 44, comma 1, del D.L. n. 104/2020 e per la Regione tale importo è pari a **Euro 6.689.659,79**;

Preso atto che all'articolo 2 (Anticipazione della quota per i servizi aggiuntivi) del Decreto n. 541/2020 è indicata la ripartizione della quota dell'integrazione del “Fondi”, disposta con l'art. 44, comma 1, del decreto legge n. 104 del 2020, pari a Euro 150.000.000,00 e che, sulla base delle norme sopra indicate, l'importo destinato alla Regione Piemonte per servizi aggiuntivi è quantificato in complessivi **Euro 10.188.771,26**.

preso atto che ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del Decreto n. 541/2020 sopra indicato si specifica che: “Le risorse di cui al comma precedente, assegnate a ciascuna Regione e Provincia autonoma non utilizzate per i servizi aggiuntivi resi entro la data del 31 dicembre 2022, sono considerate per la medesima Regione o Provincia autonoma ai fini della compensazione dei minori ricavi”;

La Regione Piemonte, con D.G.R. n. 20-2069 del 9 ottobre 2020, ha individuato l'Agenzia della mobilità piemontese quale soggetto erogatore delle risorse nazionali destinate alle aziende di trasporto pubblico locale per compensare la riduzione dei ricavi tariffari, rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio, per effetto delle restrizioni imposte dalle Autorità nel periodo di emergenza sanitaria da COVID-19.

La D.G.R. sopra citata ribadisce che le suddette risorse dovranno essere ripartite tra i vari gestori, sulla base dei criteri indicati nel decreto interministeriale del MIT e del MEF n. 340/2020, ossia prendendo a riferimento i ricavi da traffico, come sommatoria delle voci (proventi da titoli di viaggio aziendali + proventi da titoli di viaggio integrati) risultanti per ciascun contratto di servizio, dalla Banca dati dell'Osservatorio sulle politiche del trasporto pubblico locale, determinando l'entità dell'anticipazione - in via prudenziale - sulla base del 55% dei mancati ricavi stimati nell'arco temporale 23 febbraio - 3 maggio 2020 (71 giorni complessivi) ossia nell'arco temporale in cui il *lockdown*, disposto con il DPCM 4 marzo 2020 e con il DPCM 10 aprile 2020, è stato particolarmente significativo per la riduzione della domanda di trasporto pubblico. Tali ricavi, nelle more della disponibilità dei dati relativi all'esercizio 2020, sono provvisoriamente presi a riferimento per il corrispondente periodo dell'esercizio 2020 stimando nello stesso, una riduzione di ricavi media del 55 per cento e dividendo l'ammontare dei ricavi annuali per 365 giorni. Si dà atto che le Aziende esercenti servizi di trasporto pubblico locale e regionale che non hanno provveduto a fornire i dati 2018 sulla piattaforma dell'Osservatorio nei termini prefissati, non risulteranno destinatarie della presente anticipazione ma potranno - previo invio dei dati certificati relativi agli esercizi 2018, 2019 e 2020, essere inserite nella ripartizione definitiva.

L'ammontare spettante a ciascuna Azienda, esercente il servizio TPL, è determinato mediante l'applicazione della seguente formula:

$$\text{Ricavi da traffico 2018} * 71 / 365 * 0,55$$

Dato atto che la Regione Piemonte ha impegnato, con Determinazione Dirigenziale n. 2734/2020 del 20 ottobre 2020, la somma complessiva di € 27.592.514,09 a favore dell'Agenzia, a titolo di anticipazione riconosciuta ai sensi dell'art. 44, comma1, del D.L. n. 104/2020 e con propria Determinazione n. 599/2020 del 21/10/2020 si è proceduto ad accertare € 27.592.514,09 a titolo di finanziamento statale destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari nel settore del trasporto pubblico locale nel periodo dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e contestualmente ad impegnare e liquidare tale importo a favore delle aziende esercenti il servizio di trasporto pubblico locale;

vista la D.G.R. n. 17-2697 del 29/12/2020 con cui la Regione Piemonte ha proceduto a destinare all'Agenzia della Mobilità Piemontese l'importo di € 16.878.431,05;

vista la Determinazione della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica della Regione Piemonte n. 3678/2020 del 30/12/2020, di impegno a favore dell'Agenzia della Mobilità Piemontese "quale anticipazione dei finanziamenti statali destinati a compensare la riduzione dei ricavi tariffari nel settore del trasporto pubblico locale e i servizi aggiuntivi autorizzati nel 2020 durante il periodo dell'emergenza sanitaria da COVID 19 ex decreto interministeriale MIT—MEF 541/2020" per un importo complessivo di € 16.878.431,05;

vista la propria Determinazione n. 784 del 31/12/2020 con cui si è proceduto ad accertare detto importo di € 16.878.431,05;

Visto l'art. 3 del D.M. 340 del 11 agosto 2020 che dispone che le Regioni e le Province autonome, entro 30 giorni dall'erogazione del contributo in conto gestione (*..omissis...*) provvedono all'assegnazione ed all'erogazione, anche per il tramite di altri enti o soggetti competenti, dello stesso ai titolari di introiti tariffari, alle aziende o altri soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale di propria competenza, trasmettendo, nei successivi 60 giorni, l'elenco dei beneficiari e dei relativi contributi al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'economia e delle finanze”;

Dato atto che il D.M. 541 del 3 dicembre 2020 all'art. 5 richiama le modalità indicate nel D.M. 340 del 11 agosto 2020;

Dato atto che sulla base delle modalità di calcolo sopra indicate l'importo di € 16.878.461,05 risulta così suddiviso:

	<i>DM 541 art. 1 minori ricavi</i>	<i>DM 541 art. 2 minori ricavi</i>	<i>DM 541 art. 2 corse aggiuntive</i>
<i>di cui Ferro</i>	2.671.323,39 €	2.653.372,06 €	15.784,89 €
<i>di cui Gomma</i>	4.009.847,79 €	3.982.901,56 €	3.528.281,17 €
<i>di cui Navigazione</i>	8.206,12 €	8.150,97 €	
<i>di cui Comuni</i>	282,49 €	280,61 €	
Totale	6.689.659,79 €	6.644.705,20 €	3.544.066,06 €

In conseguenza della emergenza epidemiologica in corso è necessario pertanto poter procedere celermente all'erogazione delle risorse di cui sopra, non appena la Regione Piemonte erogherà i trasferimenti all'Agenzia, tramite applicazione di quota parte del risultato di amministrazione presunto, in particolare dell'avanzo vincolato a fronte dei trasferimenti regionali di cui sopra per € 16.878.461,05 così suddiviso:

- Euro 3.544.066,06 per servizi aggiuntivi del trasporto pubblico locale e regionale (art. 2 DM 541/2020);
- Euro 13.334.364,99 per compensazione dei mancati ricavi da traffico, di cui:
- Euro 6.689.659,79 ai sensi del DM 541/2020 art. 1,
- Euro 6.644.705,20 ai sensi del DM 541/2020 art. 2.

Il Direttore generale

Ing. Cesare Paonessa